Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MARCHE
Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
TELEFONO: 071 28560404 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: cr.marche01@lnd.it
pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 97 del 21/11/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti - Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 21 novembre 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 18/CSAT 2026/2027
Dispositivo n. 18/CSAT 2026/2027

a seguito del reclamo n° 18 promosso dalla società A.S.D. CAPODARCO CASABIANCA C5 in data 18/11/2026 avverso l'omologazione del risultato della gara CAPODARCO CASABIANCA C5 5 – CASELLE 8 valevole per la Coppa Marche Calcio a Cinque Serie D Quarti di Finale gara di andata inflitta alla Società effettuata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 40 Calcio a Cinque del 16/11/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.
la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. CAPODARCO CASABIANCA C5 e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 21 novembre 2026.

Il Relatore
F.to in originale
(Francesco Scaloni)

Il Presidente
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 21 novembre 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 92 – RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2026

Reclamo n. 15/CSAT 2026/2027
Decisione n. 15/CSAT 2026/2027

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente relatore
Sig. Marco Marconi – Componente
nella riunione del 16 novembre 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 15 promosso dalla società A.S.D. SAN BIAGIO in data 03/11/2026 avverso lla sanzione sportiva della squalifica per n° 8 (otto) gare effettive al calciatore Sig. COACCI JOURI , irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 31 Calcio a Cinque del 28/10/2026,
- letti il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Francesco Paoletti;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 3 novembre 2026 la società A.S.D. SAN BIAGIO ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 8 (otto) gare effettive al calciatore Sig. COACCI JOURI , irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 31 Calcio a Cinque del 28/10/2026.

La reclamante ha richiesto alla Corte di annullare la decisione del Giudice Sportivo o in subordine di riformarla, riducendo la squalifica irrogata, sostenendo che il calciatore non si sarebbe reso protagonista di

alcuna aggressione nei confronti del direttore di gara e si sarebbe limitato a rivolgergli " *epiteti offensivi ma MAI minatori come invece riportato nel referto di gara ".*

A sostegno della propria tesi la reclamante ha chiesto l'audizione di alcuni testimoni, peraltro senza indicare i capitoli di prova, adempimento obbligatorio previsto a pena di inammissibilità dall'art. 60 CGS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di audizione di tesserati cioè di ammissione di una testimonianza è inammissibile per la violazione di quanto prevede l'art. 60 CGS per la mancata indicazione dei capitoli di prova; peraltro la prova testimonaile non sarebbe stata comunque ammessa essendo superflua ai fini della decisione in quanto è sufficiente la lettura del referto arbitrale che fa piena prova del comportamento messo in atto dal COACCI.

Va ricordato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: " *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. ".*

Nel referto l'arbitro per quanto riguarda il comportamento messo in atto nell'occasione da COACI JOURI ha descritto quanto segue:

"*Dalla panchina si alzava per insultarmi, Dopo la protesta minacciava di uccidermi e mi colpiva dandomi con la mano due colpi all'addome, di lieve entità, senza procurarmi dolore. ".*

Il direttore di gara ha poi completato il suo referto, descrivendo ulteriori comportamenti messi in atti dal calciatore nei suoi confronti.

Alla luce di quanto refertato risulta evidente che il calciatore si sia reso protagonista della "*condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico*" codificato dal 1 comma lettera b) dell'articolo 36 CGS, il quale prevede la sanzione minima di 8 giornate di gara che è quella irrogata dal giudice sportivo.

La sanzione è pertanto congrua ed il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. SAN BIAGIO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 novembre 2026.

Il Relatore — Francesco Paoletti

Il Presidente — Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 19 novembre 2026

Il Segretario

Alver Torresi

Reclamo n. 16/CSAT 2026/2027

Decisione n. 16/CSAT 2026/2027

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente relatore

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 16 novembre 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 16 promosso dalla società A.S.D. ESANATOGLIA in data 06/11/2026 avverso le sanzioni sportive delle

inibizioni fino al 13/12/2026 al dirigente Sig. MODESTI LUCA e fino al 06/12/2026 al Sig. MARANI CHRISTIAN e dell'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) applicate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 32 del 03/11/2026,
- letti il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Lorenzo Casagrande Albano;
- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 6 novembre 2026 la società A.S.D. ESANATOGLIA ha promosso reclamo avverso le sanzioni sportive delle inibizioni fino al 13/12/2026 al dirigente Sig. MODESTI LUCA e fino al 06/12/2026 al Sig. MARANI CHRISTIAN e dell'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) applicate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 32 del 03/11/2026.

La reclamante ha richiesto alla Corte di ridurre le sanzioni in maniera adeguata ai comportamenti effettivamente messi in atto.

Alla richiesta audizione è comparso il signor Modesti Luca il quale ha ribadito quanto esposto dettagliatamente nel reclamo, chiedendone l'accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come noto, l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: "*I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. ".*

Pertanto le decisioni debbono essere assunte in base a quanto effettivamente attestato dall'arbitro nel referto.

Nel caso di esame il referto dell'arbitro risulta essere prolisso e generico, non descrivendo nel dettaglio quali siano i comportamenti messi in atto dai tesserati e dai sostenitori e riportando quanto riferito dai giocatori della squadra avversaria senza ciò sia stato visto e quindi attestato dal direttore di gara.

Infatti solo per quanto riguarda il Modesti l'arbitro ha refertato che lo stesso gli ha rivolto frasi irriguardose (si legge che egli ha detto *"Ma vattene a fanculo che cazzo stai combinando. "* e che poi avrebbe continuato ad insultarlo dalla tribuna, senza altre specificazioni): alla luce di ciò, il relativo reclamo va respinto in quanto la sanzione risulta congrua.

Il reclamo deve invece essere accolto per ciò che riguarda l'inibizione irrogata al Marani e l'ammenda applicata alla società in quanto la lettura del referto indica:
- che il dirigente si è limitato a mettere in atto delle proteste ma senza che l'arbitro abbia indicato che gli sono state rivolte frasi irriguardose o ingiuriose, frasi o parole che vanno riportate nel referto per consentire al giudice di stabilire quale sia la equa sanzione da applicare;
- che l'unico comportamento non corretto addebitabile alla società è quello di aver consentito l'ingresso nella zona spogliatoi a dirigenti non presenti in distinta, mentre nessuna sanzione può essere applicata per il presunto lancio di sassolini ai giocatori avversari, cosa che è stata riferita all'arbitro dai calciatori ospiti ma che egli non ha attestato aver constatato personalmente.

La Corte pertanto riduce la inibizione al Marani fino al 23 novembre 2026 e l'ammenda a 100,00 euro.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto riduce l'inibizione al dirigente Sig. MARANI CHRISTIAN al 23/11/2026; - riduce l'ammenda alla Società A.S.D. ESANATOGLIA ad Euro 100,00 (cento/00).

Respinge il reclamo per l'inibizione al Sig. MODESTI LUCA.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 novembre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Lorenzo Casagrande Albano	Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 19 novembre 2026
Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 17/CSAT 2026/2027
Decisione n. 17/CSAT 2026/2027

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente relatore
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente
nella riunione del 16 novembre 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 17 CSAT 2026/2027 promosso in data 9 novembre 2026 dalla società A.S.D. ATLETICO PORCHIA avverso le sanzioni sportive della inibizione fino al 09/12/2026 per il dirigente DI SILVESTRO GIACOMO e della squalifica per n° 8 (otto) gare effettive per il calciatore GABRIELLI GIANLUCA irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno /2026,
- letti il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Donatella Bordi;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 9 novembre 2026 la società A.S.D. ATLETICO PORCHIA ha proposto reclamo avverso le sanzioni sportive della inibizione fino al 09/12/2026 per il dirigente DI SILVESTRO GIACOMO e della squalifica per n° 8 (otto) gare effettive per il calciatore GABRIELLI GIANLUCA irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno /2026,

La reclamante ha richiesto alla Corte di ridurre le sanzioni, sostenendo che i propri tesserati non si sarebbero resi protagonisti delle condotte loro addebitate dal giudice sportivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è irricevibile ai sensi di quanto dispone l'articolo 48 CGS.

Infatti la reclamante non ha versato, come necessario, il contributo di euro 150,00 previsto per l'accesso alla giustizia sportiva per il procedimento in esame: l'articolo 76 prevede che il contributo debba essere inviato unitamente al preannuncio del reclamo, ma la prassi prevede che lo stesso possa essere pagato fino all'inizio della discussione del reclamo, ma non è avvenuta né l'una né l'altra cosa.

Peraltro la Corte ha richiesto al competente ufficio del Comitato se il dovuto contributo fosse stato comunque versato prima dell'inizio della discussione, ricevendo risposta negativa, ovvero nessun importo risulta versato.

Alla luce di ciò, la Corte non può far altro che dichiarare irricevibile il reclamo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. ATLETICO PORCHIA .

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC 2026.

Il Relatore
Donatella Bordi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 19 novembre 2026
Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 21/11/2026.

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)